



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 61 del 22.07.2016

OGGETTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2^ TRIMESTRE 2016.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 21.03.2016 immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e l'aggiornamento al DUP 2016/2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.06.2014 avente ad oggetto "Individuazione aree delle posizioni organizzative e determinazione della retribuzione di posizione" e il successivo Decreto Sindacale n. 6 del 14.06.2014;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.04.2010 avente ad oggetto "Art. 22 comma 10 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Provvedimenti";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 21.03.2016 avente ad oggetto: "Attribuzioni di risorse ai responsabili dei Servizi – Esercizio 2016 - Provvedimenti";

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265."

DATO ATTO che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, quanto ivi indicato;

DATO ATTO che l'art. 16, comma 18, del decreto legge 138/2011, dispone che "A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;"

DATO ATTO che (al di là del non comprensibile riferimento al comma 9, regolante altre questioni, e ora abrogato), l'art. 82 citato è quello che prevede la corresponsione di indennità di funzione e gettoni di presenza rispettivamente agli assessori e ai consiglieri;

EVIDENZIATO che sul punto del riferimento al comma 9, la Corte dei Conti della sezione Calabria, con parere n. 170/2012, ha ben chiarito l'interpretazione logico sistematica della norma, evidenziando che tale decorrenza si può individuare nel momento di

adesione del Comune all'Unione; questo Comune ha già aderito all'Unione dei Comuni Valle Varaita;

RILEVATO che però la legge 56/2014, all'art. 1, comma 136, legge recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" prevede che grava sui comuni l'obbligo di rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III capo IV della parte prima del TUEL, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia:

- "al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica».
- "tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148;"
- gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL.
- l'obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera del consiglio comunale, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni."

CONSIDERATO che non è chiaro il rapporto tra l'art. 16, comma 18, del D.L. 138/2011, citato, e la nuova disposizione introdotta dalla legge n. 56/2014, con riferimento ai Comuni fino a 1000 abitanti, per i quali il D.L. 138/2011 non aveva più previsto gli Assessori, e per i quali la non applicabilità dell'art. 82 del T.U.E.L. significava l'impossibilità di corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri;

DATO ATTO che ne deriverebbe, per i Consiglieri, la non possibilità di erogazione dei gettoni di presenza, mentre non è comprensibile il trattamento da adottare per gli Assessori, che nella normativa previgente la legge n. 56/2014 erano non più previsti dalla normativa per i Comuni fino a 1000 abitanti, mentre ora lo sono di nuovo;

DATO ATTO anche dei primi contributi dottrinali sulla questione (vedasi, per tutti, M. Barbero, *Niente gettoni nei micro enti*, in Italia Oggi, 30 maggio 2014, p. 43, ove si precisa che gli assessori, a differenza dei consiglieri, potrebbero essere retribuiti);

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 8/2015, e da ultimo, con DCC n. 2 del 21.03.2016, si è ritenuto, fino a ulteriori chiarimenti, di disporre come segue:

per i Consiglieri: presa d'atto non possibilità corresponsione gettoni di presenza ai consiglieri comunali; nel caso emergessero interpretazioni o novellazioni normative diverse, si applicherà l'invarianza di spesa assumendo a riferimento la spesa per gettoni teorica in relazione al numero di sei consiglieri, rideterminando il gettone ripartendo detto ammontare per il numero attualmente previsto di consiglieri, non assessori (che per il

Comune di Bellino risulta di otto persone); la quantificazione sarà disposta con apposito provvedimento, per il rispettivo esercizio finanziario; si assumerà come dato di base del calcolo l'ammontare del gettone in essere presso il Comune fino al 26 maggio 2014;

per il Sindaco e gli Assessori: come già chiarito con analoga deliberazione dello scorso anno e con altra deliberazione dell'esercizio 2014, prima delle elezioni amministrative 2014, le indennità erano così previste:

Sindaco: euro 604,92 mensili rispetto all'ammontare teorico di euro 1.162,03 (già applicando la riduzione 10%);

Vice Sindaco e Assessore: euro 103,29 mensili, rispetto all'ammontare teorico, rispettivamente, di euro 174,30 e di euro 116,20 (già applicando la riduzione 10%);

In relazione anche alle risultanze giurisprudenziali (vedasi Corte dei Conti, sezione di controllo per il Piemonte, n. 278/2012/SRCPIE/PAR, e sezione di controllo per la Puglia, n. 19/PAR/2013), a partire dal 2008, le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quella fissata dal legislatore (10%), vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell'indennità, che non hanno alcuna influenza sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi; pertanto ove attualmente il Sindaco neo eletto percepisse l'indennità nel suo intero ammontare, e nulla fosse attribuito al Vice Sindaco e all'Assessore (intendendo il riferimento della legge n. 56/2014 alle condizioni originariamente vigenti per effetto del D.L. 138/2011 e, dunque, senza emolumenti per gli Assessori), la spesa sarebbe la seguente:

- Sindaco: euro 1.162,03 mensili; euro 13.944,36 annuali;
- Vice Sindaco: zero
- Assessore: zero

In attesa di maggiori ed esaurienti chiarimenti per il particolare caso dei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, si ritiene di disporre una interpretazione orientata in modo equilibrato, che consenta, a fronte di una rinuncia da parte del Sindaco a parte dell'emolumento, l'attribuzione di indennità al Vice sindaco e all'assessore, in misura tale da non superare la spesa predetta; pertanto, mantenendo gli emolumenti nell'ammontare in essere al 25 maggio 2014, la situazione sarebbe la seguente:

- Sindaco: euro 604,92 mensili; euro 7.259,04 annuali;
- Vice Sindaco: euro 103,29 mensili; euro 1.239,48 annuali;
- Assessore: euro 103,29 mensili; euro 1.239,48 annuali

per un totale di euro 9.738,00 (inferiore alla possibilità teorica di euro 13.944,36); ovviamente diverse determinazioni da parte del Sindaco comporterebbe rimodulazioni diverse;

Considerato inoltre:

– che i dubbi interpretativi in merito alla corresponsione o meno del gettone di presenza ai Consiglieri, per i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, appartenenti ad Unione costituita, permangono anche nel 2016: basti evidenziare che, mentre la Corte dei Conti Lazio (deliberazione n. 230/2014/PAR del 15.12.2014) prevede la possibilità di erogazione, la Corte dei Conti Lombardia (parere 26.1.2015, n. 28/2015/PAR) precisa che "in disparte l'ipotesi in cui il Comune abbia deciso di esercitare le proprie funzioni fondamentali tramite l'istituto della convenzione nel pieno rispetto dei parametri prescritti dall'articolo 14, comma 31-bis, del D.L. n. 78/2010, deve ritenersi che il Comune con popolazione inferiore a mille abitanti, a decorrere dal

momento in cui è sancita l'adesione all'Unione di Comuni, non possa più applicare ai propri Consiglieri le disposizioni di cui all'articolo 82 del Tuel"; in analoghi termini, anche la Corte dei Conti per la Toscana, parere n. 242/2015/PAR;

– per quanto concerne invece la figura del Vice Sindaco, proprio il parere citato della Corte dei Conti per il Lazio, evidenzia la debenza al medesimo, sia pure sul presupposto (che, in via di cautela, non si prende in considerazione) della spettanza, comunque, del gettone a tutti i consiglieri del Comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti; al riguardo si considera che mentre anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 56/2014, non esisteva più la figura del "vice sindaco" scelto tra gli assessori, per la mancanza degli assessori stessi, ora, invece, sussiste nuovamente tale figura; secondo la ratio generale del contenimento della spesa nonostante la possibilità di ampliamento del numero dei consiglieri comunali, e della reintroduzione dell'organo esecutivo, in rapporto alla spesa previgente (come calcolata secondo i criteri precisati dalla stessa Corte Conti Lazio), si ritiene, al momento, che al Vice Sindaco possa essere corrisposta l'indennità;

– sul punto occorre richiamare anche la Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, deliberazione n. 198/2014/SRCPIE/PAR del 22.10.2014, che precisa come, qualora ricorra l'aumento del numero degli amministratori, è necessario rideterminare in riduzione le indennità di funzione, al fine di rispettare il tetto complessivo di spesa previgente; tetto complessivo che si ricollega alla fattispecie specifica di cui al comma 135, senza in alcun modo incidere sui limiti individuali già fissati dall'articolo 82 Tuel; la Corte precisa inoltre che "l'organo legittimato alla determinazione delle indennità di funzione è il Consiglio comunale, trattandosi di spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi"; in tali termini, anche il recente parere della Corte dei Conti n. 208 del 21 dicembre 2015.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 51 in data 7 luglio 2014, con la quale si è richiamato e fatto proprio quanto evidenziato nell'atto consiliare, tra l'altro prendendo atto della rinuncia del sig. Sindaco nei termini prospettati;

DATO ATTO che sono già intervenuti alcuni pareri di sezioni regionali di Corte dei Conti, con riferimento ad ammontare di spesa storica sostenuta; peraltro, il parere reso dalla sezione regionale per il Piemonte della Corte dei Conti, n. 198/2014/SRPIE/PAR, mantiene invece una coerenza importante con il disposto di legge, interpretato tenendo conto:

- del fatto che non risulta affatto disapplicato quanto previsto dall'art. 82 del T.U.E.L.;
- le rinunce a indennità costituiscono atti di individuale volontà;
- la norma non può essere interpretata assumendo a presupposto la spesa sulla determinazione della quale hanno influito atti volontari di singoli amministratori del passato, ovvero la loro particolare situazione (es.: lavoratori dipendenti, ecc.);
- una lettura coerente della norma, dovrebbe fare riferimento a due importanti paletti: la spesa complessiva sostenuta nell'esercizio precedente all'entrata in vigore della legge n. 56, da non superare; la rimodulazione delle indennità tra gli aventi diritto, nel rispetto dei limiti individuali dettati dall'art. 82 T.U.E.L., con riferimento alle categorie di amministratori esistenti (nel caso del ns. Comune, per effetto della legge n. 56/2014, Sindaco, vice sindaco, assessore);
- il parere del Ministero dell'Interno reso in data 14 ottobre 2014, n. 15900/TU/00/82, richiama gli "assessori previsti dalla richiamata normativa, che avranno diritto ad una indennità di carica parametrata a quella del Sindaco";

RICHIAMATI le ulteriori considerazioni e i riferimenti a sopravvenuti pareri della Corte dei Conti, indicati nella delibera Consiglio Comunale n. 8/2015 e 2/2016;

DATO ATTO che ne deriverebbe la coerenza degli atti predetti, adottati da questo Comune in merito;

Ciò premesso;

Considerato che occorre ora procedere a liquidazione nei confronti degli Amministratori, dell'indennità per il 1^a Trimestre 2016;

Ricordato che, le indennità di cui sopra sono ridotte al 50% agli amministratori lavoratori dipendenti ai sensi del disposto dell'art. 82 co. 1 ultimo capoverso, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che gli amministratori in carica sono: Munari Mario – Sindaco, Gallian Alfredo Marco – Vicesindaco, Peyrache Paolo – Assessore e sono tutti lavoratori in proprio;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle sopra citate indennità, per il periodo 01.04.2016 – 30.06.2016, nelle persone e importi di seguito indicati:

- Munari Mario – Sindaco	€ 604,92 x 3 =	€ 1.814,76
- Gallian Alfredo Marco – Vicesindaco	€ 103,29 x 3 =	€ 309,87
- Peyrache Paolo – Assessore	€ 103,29 x 3 =	€ 309,87

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174, costituito dalla sottoscrizione della presente, e inteso come conformità alla ceck list utilizzati nei controlli interni successivi sotto la direzione del segretario;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis soprarichiamato;

Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 183 e 184

DETERMINA

- 1) Di impegnare e liquidare a favore degli amministratori del Comune di Bellino i Sigg. Munari Mario, Gallian Alfredo e Peyrache Paolo la somma complessiva di € 2.434,50 quale indennità per il periodo 01.04.2016 – 30.06.2016;
- 2) Di imputare la somma complessiva di € 2.434,50 all'intervento 1.01.01.03. Cap. 10 "Indennità di carica amministratori e rimborso spese" del Bilancio esercizio 2016 che presenta la sufficiente disponibilità;
- 3) Di trasmettere copia del presente atto di determinazione al responsabile del servizio finanziario per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, e si dà atto della regolarità contabile.

Il 22.06.2016

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 26 LUG, 2016 e per quindici giorni consecutivi.

Bellino, li 26 LUG, 2016



IL MESSO COMUNALE

MARTIN Bernardo